



Fondo culturale SSA

Regolamento generale

1. Scopo

Il Fondo culturale della Société Suisse des Auteurs è finalizzato a **condurre e sostenere delle azioni culturali a vantaggio dei repertori gestiti dalla SSA e dei loro autrici e autori.**

Tali repertori comprendono: opere drammatiche, opere drammatico-musicali, opere coreografiche, opere audiovisive (fiction, film d'animazione e documentari), opere radiofoniche (fiction), opere multimediali.

Le iniziative mirano principalmente a incoraggiare la creazione di nuove opere, ma anche a migliorare le condizioni di esercizio della professione di autore e autrice, a mettere in risalto i valori sostenuti dalla SSA e/o a promuovere le opere dei repertori della SSA e a facilitarne la diffusione.

2. Politica

Il Consiglio di amministrazione definisce la strategia generale delle iniziative culturali e garantisce una ripartizione equa tra i diversi repertori.

La Commissione Audiovisiva decide in merito alle iniziative relative alle opere audiovisive (fiction, animazione e documentari) e alle opere multimediali.

La Commissione Teatro decide in merito alle iniziative relative alle opere drammatiche, alle opere drammatico-musicali, alle opere coreografiche e alle opere radiofoniche (fiction).

Il Fondo culturale della SSA concentra la propria attività nell'organizzazione di iniziative proprie o sviluppate in collaborazione con partner, i cui principali beneficiari sono gli autori e le autrici del teatro e dell'audiovisivo.

Ogni iniziativa culturale è disciplinata da un regolamento specifico in cui sono descritte le condizioni di partecipazione. In linea di principio, tali iniziative sono aperte agli autori e alle autrici svizzeri o del Liechtenstein in virtù della loro nazionalità o del loro domicilio permanente. Nonostante l'assenza di un riferimento esplicito nel regolamento, gli autori e le autrici del Liechtenstein, in virtù della loro nazionalità o del loro domicilio permanente, godono pienamente della parità di trattamento rispetto agli autori e alle autrici svizzeri. Alcune iniziative possono essere riservate ai soci della SSA.

Il Fondo culturale può sostenere iniziative condotte a livello internazionale, purché queste corrispondano agli scopi sopra definiti.

Il Fondo culturale può prendere in esame la possibilità di sostenere iniziative esterne, purché queste corrispondano agli scopi sopra definiti.



3. Funzionamento

Il coordinamento e la segreteria delle iniziative culturali sono affidati agli Affari Culturali.

3.a. Deposito

Le richieste di sostegno al Fondo culturale devono essere presentate per via elettronica. I dettagli relativi a ciascuna iniziativa sono riportati nei regolamenti specifici.

In caso di invio elettronico, la SSA non può essere ritenuta responsabile di eventuali impedimenti tecnici. Per ogni richiesta al Fondo culturale viene emessa una conferma di ricezione. I richiedenti sono tenuti a verificare di aver ricevuto la conferma di ricezione entro 48 ore. In caso contrario, devono avvisare gli Affari Culturali.

In linea generale, i richiedenti devono segnalare l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale generativa per la valutazione del merito della domanda, secondo le indicazioni riportate nel modulo di richiesta.

Il regolamento sulla riservatezza e sulla protezione dei dati in vigore presso la SSA si applica anche al Fondo culturale. La presentazione di una domanda autorizza gli Affari Culturali a utilizzare i dati di contatto forniti.

Le domande incomplete possono essere respinte dalle Affari Culturali.

3.b. Decisione

Le domande vengono esaminate dalle Commissioni. Le Commissioni possono delegare le decisioni a giurie indipendenti.

Le decisioni relative agli aiuti selettivi alla creazione di nuove opere sono sempre delegate a giurie composte esclusivamente da professionisti e professioniste che non fanno parte del Consiglio di amministrazione della SSA.

Salvo deroghe indicate nel regolamento specifico, i membri della giuria non possono ricorrere a strumenti di analisi basati sull'intelligenza artificiale.

Un membro di una Commissione è tenuto ad astenersi dalle discussioni qualora sussista il rischio di un conflitto di interessi.

Le decisioni non sono motivate e non sono soggette a ricorso.

Il Fondo culturale non può convertire gli importi concessi in salario.

3.c. Monitoraggio

Al termine dell'iniziativa finanziata, i beneficiari inviano una relazione agli Affari Culturali.

È responsabilità dei beneficiari informare gli Affari Culturali della mancata realizzazione o della realizzazione parziale del progetto finanziato. Gli Affari Culturali deciderà, caso per caso, la procedura da applicare.

I beneficiari si impegnano a rispettare le condizioni di intervento della SSA e le relative tariffe.

Il Consiglio di amministrazione può modificare in qualsiasi momento il presente regolamento.



4. Finanziamento

Su decisione annua dell'Assemblea Generale, una percentuale degli incassi dei diritti d'autore della SSA è attribuita al suo Fondo culturale.

La percentuale si applica su:

- gli incassi a titolo di «Fondo culturale SSA» sui diritti di rappresentazione teatrale;
- le ritenute sui diritti netti delle percezioni effettuate a titolo di gestione collettiva obbligatoria, oltre che quelle risultanti da un'attribuzione delle somme non ripartite;
- le ritenute sui diritti netti delle percezioni effettuate a titolo di gestione collettiva volontaria;

Il Fondo culturale può ricevere donazioni.

5. Promozione

Il Fondo culturale si riserva il diritto di fare la promozione degli aiuti che ha accordato alle azioni culturali o alle opere dei beneficiari.

I beneficiari hanno l'obbligo di menzionare la partecipazione del Fondo culturale della SSA in tutte le forme di comunicazione nel modo seguente:

- menzione per esteso del **Fondo culturale della Société Suisse des Auteurs (SSA)** O / E
- la presenza del logo della SSA.

Determinati regolamenti precisano delle varianti di tale obbligo.

In ogni caso i beneficiari devono informare il Fondo Culturale della prima creazione pubblica dell'opera o della realizzazione del progetto.

*La versione francese fa fede.
Entrata in vigore 17.09.2026*

SOCIÉTÉ SUISSE DES AUTEURS (SSA)

Rue Centrale 12, CP 7463, CH-1002 Lausanne
T +41 21 313 44 55 • F +41 21 313 44 56
info@ssa.ch • www.ssa.ch